

COMUNE DI PADULI

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.1

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art.27 dello Statuto vigente.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal Sindaco, in quanto presidente del Consiglio.

In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire in Consiglio entro il termine di n. 20 gg. dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La relativa domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto e consegnata al Segretario Comunale, o a chi ne fa le veci.

ART.2

Luogo delle riunioni

Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'apposita sala della sede comunale.

In casi eccezionali, per particolari motivi, il Sindaco può convocare il Consiglio in altra sala, dandone massima pubblicità.

In occasione delle riunioni del Consiglio, all'esterno del luogo di riunione, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

ART.3

Avvisi di convocazione

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune tramite notifica del messo, raccomandata o telegramma; in caso di notifica, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la partecipazione dei cittadini.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Per la validità delle sedute necessita la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in sede di votazione di prima convocazione.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART.4

Ordine del giorno

L'ordine del giorno per il Consiglio è compilato dal Sindaco tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

- approvazione verbali precedenti sedute;
- composizione degli organi
- proposte delle autorità governativa e dell'Organo regionale di controllo
- argomenti richiesti da 1/5 dei consiglieri assegnati;
- argomenti individuati dal Sindaco;
- mozioni, interrogazioni, interpellanze.

ART.5

Informazione al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto responsabilità del Segretario Comunale all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ART.6

Deposito e consultazione degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni utili prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri Comunali possono, altresì, chiedere ai responsabili dei servizi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso nonché di consultare tutti gli atti deliberativi e connessi esistenti negli uffici comunali.

Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla solo con provvedimento motivato

Nel caso l'argomento all'ordine del giorno riguardi modifiche o adozione di regolamenti o materie di notevole importanza, deve essere allegato agli atti il testo della proposta.

ART.7

Presidenza della seduta

Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco o da chi lo sostituisce, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

ART.8

Funzioni e poteri del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

E', inoltre, investito del potere di mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri-

Nel caso di sospensione o di scioglimento dell'adunanza per i motivi di ordine pubblico, il Presidente è tenuto a far redigere il processo verbale da trasmettere al Prefetto.

ART.9

Apertura e validità dell'adunanza

La seduta è valida agli effetti deliberativi dopo che il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, abbia accertato il numero legale mediante appello nominale dei consiglieri assegnati.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta, a seguito dell'appello, è dichiarata deserta, agli effetti deliberativi, per tutti gli argomenti di prima convocazione.

La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione.

ART.10 Numero legale

Il numero legale accertato nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo precedente, e verificato al momento delle votazioni, è sempre presunto durante la discussione dei singoli argomenti.

Il Consiglio non può deliberare se non è presente la metà del numero dei Consiglieri assegnati. Se questo numero non viene raggiunto al momento della votazione, la riunione è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione, previa redazione del verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti.

Per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri. Si intende che la seduta è di seconda convocazione solo per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non trattati per mancanza di numero legale.

Quando la legge, lo statuto o il presente Regolamento richiedono particolari "quorum" dei presenti e votanti, si fa riferimento ai presenti sia in prima che in seconda convocazione.

In una stessa seduta possono essere trattati argomenti sia di prima che di seconda convocazione.

Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto dal votare.

Non si computano, invece, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare ed escono dalla sala prima della votazione nonché quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

ART.11 Assistenza e contenuto dei verbali

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio e redige il processo verbale, coadiuvato da altro personale.

I verbali devono indicare, in epigrafe, le modalità di convocazione e precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione. Essi devono contenere il resoconto della riunione con i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti riportati a favore e contro.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale, facendone richiesta al presidente, siano inserite le proprie dichiarazioni.

I verbali devono, altresì, indicare la data, l'oggetto ed i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, specificando quelli che si sono astenuti o che hanno votato contro.

Deve, inoltre risultare dai verbali se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.

I verbali, infine, devono espressamente riportare i pareri previsti dall'art.49, comma 1, della legge 142/90, e devono essere sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

ART.12 Nomina degli scrutatori

Il Presidente, all'inizio o durante la seduta, designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

Uno dei consiglieri deve appartenere alla minoranza.

Qualora i Consiglieri designati dovessero assentarsi nel corso della seduta, il Presidente provvederà alla loro sostituzione, prima di procedere alle singole votazioni.

ART.13 Approvazione del verbale delle sedute precedenti

In apertura di seduta il presidente interpella il Consiglio in ordine alla opportunità di dare per letti ed approvati i verbali delle riunioni precedenti; a tale scopo i suddetti verbali devono essere depositati negli stessi termini e modi stabiliti dall'art.6 del presente regolamento.

Se non vengono mosse osservazioni i verbali si intendono approvati senza modificazioni, altrimenti si apportano le necessarie correzioni seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

Sui processi verbali viene concessa la parola, limitatamente a cinque minuti, soltanto a chi intende proporre rettifiche o precisazioni in ordine alle dichiarazioni espresse nella seduta interessata.

ART.14

Argomenti ammessi alla trattazione

Il Consiglio non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

Nel corso della seduta consiliare possono essere argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo in presenza di tutti i Consiglieri in carica e quando nessuno si oppone alla trattazione.

Il Presidente può in ogni momento dare comunicazione su argomenti estranei all'ordine del giorno ma che rivestono particolare interesse per il Consiglio .

Sulle medesime comunicazioni, che non possono essere oggetto di discussione o di votazione , un Consigliere per gruppo può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Tali osservazioni, raccomandazioni, proposte o mozioni devono essere contenute nei limiti di dieci minuti per ciascun gruppo.

Nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi, e' sempre ammessa la presentazione di interrogazioni , interpellanze e mozioni

ART.15

Celebrazioni e commemorazioni

Ogni Consigliere può chiedere la parola in occasione della celebrazione di eventi di particolare rilievo o di commemorazione di persone ; tali interventi devono essere contenuti nei limiti di dieci minuti.

ART.16

Manifestazioni di pareri di organi esterni al Consiglio

Gli argomenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono la preventiva manifestazione di pareri di organi esterni al Consiglio possono essere oggetto di discussione, ma sugli stessi non è ammessa alcuna deliberazione qualora il parere non sia stato richiesto , ovvero , se richiesto, non sia ancora decorso il termine fissato per la sua manifestazione.

Qualora l'organo che deve rendere il parere non è costituito, il Consiglio delibera in mancanza dello Stesso.

ART.17

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine di iscrizione .Tuttavia ,su proposta motivata dal Presidente o di un Consigliere, il Consiglio in qualunque momento può deliberare la inversione dell'ordine del giorno della trattazione degli argomenti in discussione. Sulla proposta di inversione possono parlare due Consiglieri, uno favorevole e l'altro contrario per una sola volta.

Nel caso una parte degli argomenti sia da trattarsi in seduta segreta, quelli in seduta pubblica avranno la precedenza.

ART.18

Argomenti da trattarsi in seduta segreta

Gli argomenti di regola sono trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con proposta motivata del Presidente , o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.

In particolare il Consiglio Comunale può deliberare , a maggioranza dei presenti, di non ammettere il pubblico quando si trattino questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, qualità ed attitudini delle stesse.

Tutte le nomine, tranne quella dei componenti delle commissioni consiliari, avvengono in seduta pubblica e a votazione segreta.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale ed i provvedimenti generici, anche se vi siano persone interessate.

ART.19

Relazione introduttiva

La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Sindaco, o dell'Assessore designato, o dei relatori designati dalle Commissioni consiliari, o del Consigliere incaricato.
Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla.

ART.20

Disciplina degli interventi

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al rispetto del presente Regolamento, o dello Statuto.

A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di prendere la parola non più di una volta e per un tempo non superiore a 15 minuti, salvo che potrà di nuovo intervenire brevemente per la formulazione di proposte di deliberazione e per dichiarazione di voto.

Il limite di cui al precedente comma si raddoppia quando siano in trattazione i seguenti argomenti dichiarazioni programmatiche, statuto, bilancio, piani urbanistici. Quando l'interesse del dibattito lo esiga, il Presidente può eccezionalmente consentire deroghe a quanto precedentemente disposto.

ART.21

Fatto personale

Il Consigliere che si reputa leso nella dignità personale o che si sente attribuire opinioni diverse da quelle realmente espressamente, può chiedere la parola per fatto personale.

ART.22

Ordine degli interventi e mozioni d'ordine

I Consiglieri che intendono intervenire nel dibattito devono chiedere la parola dopo l'illustrazione dell'argomento in discussione. Il Presidente concede per la parola ai Consiglieri nell'ordine di richiesta, salvo la precedenza per le mozioni d'ordine.

Per conoscere la posizione dei gruppi consiliari presenti, il Presidente può consentire anche la deroga all'ordine di prenotazioni, l'intervento di Consiglieri che siano prenotati appartenenti a gruppi che non abbiano ancora esposta la loro posizione.

La mozione d'ordine, consistente in un richiamo alla osservanza di disposizioni di leggi o di regolamenti, può essere avanzata in qualsiasi momento ed ha precedenza su ogni altra questione.

Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine decide il Presidente.

ART.23

Chiusura della discussione

Esauriti gli interventi e la eventuale replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Resta salvo, se richiesto da taluno dei Consiglieri, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando la stessa sia composta di diversi articoli o parti.

ART.24

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di fare proposte per approvare o respingere o rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte- Vale anche in questa ipotesi il limite temporale di cui all'art.20.

Quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento dal relatore, è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.

Le proposte di cui ai commi precedenti sono presentate normalmente per iscritto mediante ordine del giorno o emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazioni.

Esse, tuttavia, possono essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali; in tal caso però sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzare e tradurle formalmente per sottoporle al voto del Consiglio.

Le proposte possono essere sull'argomento e comunque in non più di cinque minuti.

Gli emendamenti possono essere di tipo aggiuntivo, soppressivo, sostitutivo. Quando l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima l'inciso che si vorrebbe esprimere; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART.25

Questione pregiudiziale e sospensiva

In relazione ad ogni proposta di deliberazione ciascun Consigliere può sollevare, prima dell'inizio della discussione, questione pregiudiziale o sospensiva-

La questione pregiudiziale ha per oggetto la legittimità, sotto ogni profilo, della proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

La sospensiva riguarda soltanto l'opportunità politico - amministrativa di discutere la proposta di deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive sono sottoposte alla decisione ed al voto del Consiglio, ed in merito potrà intervenire, per non più di 5 minuti, un consigliere di avviso contrario.

ART.26

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;

la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo.

Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, si fa seguito alla votazione nel seguente ordine:

degli ordini del giorno intesi a precisare la posizione del Consiglio riguardo al merito della proposta e del provvedimento, o parte di esso, dando la precedenza a quelli che si allontanano dal testo del provvedimento medesimo.

degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni e aggiunte. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima del provvedimento.

delle singole parti del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

infine del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche nel suo complesso, le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

ART.27

Dichiarazione di voto e proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la discussione, il Consiglio procede alla operazione di voto.

Prima della votazione anche se segreta, i Consiglieri possono succintamente ed in non più di cinque minuti, fare dichiarazioni sul voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione verbale.

Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati, ne riconosce e proclama l'esito.

ART.28 Computo della maggioranza

Salvo che per casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione, si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto, non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche, nulle o non leggibili si computano tra le schede votate per determinare la maggioranza dei votanti.

Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero dei voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti, in caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

ART.29 Forme di votazione

La espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti, lo scrutinio si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive.

Le votazioni palesi si effettuano di regola, peralzata di mano, procedendo alla controprova quando vi siano motivo di incertezza ed in ogni caso, quando la controprova sia richiesta.

Lo scrutinio si attua per mezzo di schede, che i Consiglieri, dovranno personalmente deporre nell'urna, con l'assistenza degli scrutatori.

Durante la votazione a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile dare dichiarazioni di voto-

Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale o la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Nel caso di votazione per schede segrete, il Consigliere non può votare quando è iniziato lo spoglio delle schede.

ART.30 Disciplina dei Consiglieri

Se un consigliere Comunale pronunzia parole ingiuriose o minacciose all'indirizzo del Consiglio, o di qualcuno dei colleghi, o si ostini nel contravvenire alla osservanza del presente Regolamento o turbi l'ordine della seduta, il Presidente può richiamarlo. Ove il Consigliere dovesse persistere può censurarlo sospendendo unitamente se lo ritiene opportuno, la seduta.

Il Consigliere censurato, ripresa la seduta, ha facoltà di parlare per dare spiegazioni sul proprio atteggiamento. Dopo i chiarimenti, il Presidente conferma o ritira la censura.

ART.31 Disciplina del pubblico

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, e non turbando il regolare svolgimento della seduta-

Il Presidente richiama chi causa disordine, e dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare la espulsione dall'aula e, in casi di violenza od oltraggio, chiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.

Per il servizio d'ordine nell'aula il Presidente si avvale dei VV.UU

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico non possono portare armi od oggetti pericolosi per la incolumità pubblica, devono rimanere in silenzio ed astenersi da inusitate manifestazioni di approvazione o disapprovazione-

A nessuno può essere impedito di assistere alle sedute del Consiglio purchè osservi le leggi ed i regolamenti. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata al Consiglio, oltre al Segretario, ai Vigili urbani, ai Responsabili apicali dei servizi, che potranno essere ammessi secondo le esigenze della materia in discussione.

ART.32

Proposte dei Consiglieri circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza

Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha la facoltà di appellarsi al Consiglio che deciderà con votazione espressa per alzata di mano, sentito un Consigliere a favore ed uno contro,.

ART.33

Diritto di iniziativa dei Consigliere

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune.

ART.34

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta intesa a conoscere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendono dare notizie al consiglio su determinati documenti, ovvero abbiano preso o palesino intenzione di prendere alcuna risoluzione su determinati documenti, ovvero abbiano preso o palesino intenzione di prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

ART.35

Forme e svolgimento della interrogazione

Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto.

Possono essere illustrate in seduta, o inoltrate nell'intervallo tra due sedute consiliari.

Lo svolgimento di una interrogazione deve avvenire in non più di cinque minuti, salvo deroghe concesse dal Sindaco casi eccezionali e su argomenti di particolare importanza.

E' facoltà dell'interrogante chiedere risposta scritta; avuta la risposta, l'interrogante può replicare soltanto per dichiarare con breve motivazione se si ritiene soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto. Il tempo riservato per tali dichiarazioni non può comunque eccedere i cinque minuti.

Superato tale termine, il Sindaco, dopo aver preavvertito l'interrogante, per due volte, ha facoltà di togliergli la parola.

ART.36

Interpellanza

L'interpellanza consiste nella richiesta per iscritto, di informazione rivolta al Sindaco o alla Giunta in ordine a determinati atti Amministrativi compiuti o da compiersi, nella domanda per conoscere i motivi e gli intendimenti dell'adozione dell'Amministrazione.

ART.37

Forme e svolgimento della interpellanza

L'interpellanza è presentata per iscritto e la risposta viene data non oltre 30 giorni dalla presentazione. La risposta viene data non oltre 15 giorni qualora l'interpellanza richieda, motivandola, l'urgenza.

A richiesta, l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; in tal caso l'interpellante ha facoltà di illustrare il contenuto ed i motivi dell'interpellanza in un tempo non superiore a cinque e la risposta della Giunta hanno diritto di replica e di contro replica in un tempo massimo di dieci minuti.

Per quanto non previsto da questo articolo si applicano analogicamente le regole previste per le interrogazioni.

ART.38
Ordine delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e iscrizione, ad esse viene normalmente dedicata apposita seduta.

ART.39
Mozione dell'interrogante o interpellante

E' riservata all'interrogante o interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione e votazione da parte dell'Assemblea.

ART.40
(Mozioni)

La mozione consiste in una proposta di voto su di un argomento che abbia o non formato oggetto di interrogazione o di interpellanza per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione, o per promuovere la pronuncia del Consiglio su questioni di carattere generale.

Essa è presentata per iscritto al Sindaco, è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva se risulta sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e contiene la espressa richiesta di Convocazione del Consiglio.

La mozione che non risulti sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati è iscritta all' o.d.g. della seduta successiva se all'atto della presentazione sia ritenuta ammissibile da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

La mozione può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione della discussione di un argomento iscritto all'o.d.g. . Più mozioni sullo stesso argomento, sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione ha diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione in un tempo non superiore a cinque minuti . Hanno, inoltre il diritto di intervenire nella discussione non più di un consigliere per ogni gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferisce la mozione, sono assorbite dalla discussione relativa, e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione.

Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione nel suo insieme.

Chiusa la discussione, il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato , riassume la posizione della Giunta e, se non vi sono dichiarazioni di voto, da contenere in un tempo limitato per ciascun gruppo, la mozione viene messa in votazione nel suo complesso con gli emendamenti eventualmente approvati.

ART.41
Organizzazione dei gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi ,secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento del Consiglio Comunale, anche non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

I gruppi consiliari si costituiscono, di norma, in relazione alle liste di appartenenza.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

I gruppi consiliari possono essere costituiti da un solo Consigliere comunale ,solo nel caso egli sia sia l'unico eletto nella lista di appartenenza.

Entro dieci giorni dalla seduta di insediamento sono rimesse al sindaco le comunicazioni di cui ai commi precedenti . I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo, in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

Successivamente possono anche costituirsi nuovi o diversi gruppi purchè siano formati da almeno tre Consiglieri.

ART.42
Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco per programmare i lavori del Consiglio comunale per l'esame dei problemi procedurali inerenti i lavori consiliari . La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce , con l'assistenza di un segretario che ne redige il verbale.

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefono, almeno due giorni prima, tranne in casi di particolare urgenza.

ART.43
Accesso agli atti del Consiglio

I Consiglieri, allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo delle deliberazioni del Consiglio, hanno diritto di accedere negli uffici e richiedere ai Responsabile dei Servizi tutte le informazioni e notizie attinenti agli atti deliberativi, che ritengono utili per l'espletamento delle loro funzioni .

I Consiglieri hanno diritto ad ottenere gratuitamente copie di atti e documenti. Tali atti e documenti non possono essere né utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, né dati a terzi .

Allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici comunali , modalità e tempi di accesso sono stabilite dal regolamento comunale per l'accesso e la trasparenza.

ART.44
Commissioni Consiliari

Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e, sono aperte alla partecipazione degli esterni nel caso di commissioni di studio.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppo di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dalle stesse deliberazione che le istituiscono .